

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE n.292

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Settembre 2021

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE

è il coordinamento nazionale costituito dalle Associazioni più rappresentative della cooperazione italiana (AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP)

L'associazione rappresenta il 90% della cooperazione italiana la quale, nel suo complesso, incide per l'8% sul PIL Le imprese di Alleanza associano ben 12 milioni di soci, occupano 1.150.000 persone e producono 150 miliardi di fatturato

L'Alleanza ha sede in Roma, presso il Palazzo della Cooperazione, Via Torino n. 146









Osservazioni allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1.	PREMESSA – DRAFTING NORMATIVO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA	2
2.	DISCIPLINA DELL'AUTOCONSUMO E DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE	2
	2.1. Autoconsumo	3
	2.2. Comunità di energia rinnovabile	8
	2.2.1. Governance	9
	2.2.2. Membri o soci della comunità	9
	2.2.3. Forma della comunità energetica (focus su forma cooperativa)	10
	2.2.4. Oggetto dell'attività	12
	2.2.5. Strumenti di incentivazione	12
	2.3. Focus su cooperative elettriche storiche	15
3.	REGIME DELLE AREE IDONEE E TUTELA DEL TERRITORIO ED IMPIANTI OFF SHORE	16
4.	TRANSIZIONE DAI VECCHI AI NUOVI MECCANISMI DI INCENTIVO – filiere biomasse e biogas	18
5.	ULTERIORI OSSERVAZIONI DI DETTAGLIO SULL'ARTICOLATO	18
	5.1. Definizioni	18
	5.2. Principi generali	19
	5.3. Caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione	19
	5.4. Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia	19
	5.5. Disposizioni per la promozione dello sviluppo tecnologico e industriale nonché per il monitoraggio sistema	o di 20
	5.6. Criteri specifici di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriale	20
	5.7 . Utilizzo dei proventi delle aste della CO_2 per la copertura dei costi degli incentivi alle fonti rinnovale e all'efficienza energetica	bili 20
	5.8. Disposizioni per l'edilizia sostenibile	20
	5.9. Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine	21
	5.10. Requisiti e specifiche tecniche	21
	5.11. Semplificazioni per la costruzione ed esercizio di elettrolizzatori	21









1. PREMESSA – DRAFTING NORMATIVO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sotto il profilo generale, si osserva come la ricostruzione della disciplina risulti assolutamente farraginosa, soprattutto con riferimento al coordinamento con la normativa vigente (decreto legislativo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28) che risulta in più parti modificata o abrogata con previsioni sparse lungo il decreto ed anche per il rinvio di alcune definizioni, espressamente previste nella direttiva 2018/2001, per la cui lettura è invece richiamato il decreto di recepimento della direttiva 2019/944/UE, sul mercato interno dell'energia elettrica.

In realtà, la direttiva 2018/2001 riporta espressamente nel testo anche alcune definizioni che si trovano ripetute nella direttiva 2019/944, mentre l'articolo 37 della direttiva 2018/2001 oggetto di recepimento risulta molto chiaro nell'abrogare tutta la direttiva 2009/28/CE (recepita, in Italia, con il richiamato decreto legislativo n.28 del 2011), allegando, peraltro, per migliore lettura, la tavola di concordanza nell'allegato XI.

In secondo luogo, per quanto si dirà più nel dettaglio dell'articolato, diverse disposizioni della direttiva non risultano completamente recepite (a titolo di esempio, quelle in materia di autoconsumo e comunità energetiche),

D'altra parte, non si può non evidenziare come la relazione illustrativa allegata risulti estremamente sintetica o, rispetto ad alcuni profili, addirittura assente, non consentendo una adeguata ricostruzione della *ratio* delle norme introdotte.

Si ritiene, quindi, che, così come previsto dalla direttiva di riferimento, al fine di consentire una scrittura ed una lettura ordinate e coerenti di tutta la materia, sia indispensabile:

- procedere ad un sostanziale drafting normativo
- riportare per esteso tutte le definizioni di riferimento
- abrogare il decreto legislativo n.28 del 2011 o le altre norme incompatibili e sovrapposte integrandone le disposizioni nel nuovo provvedimento (diversamente, ne deriva la necessità di ricostruire i diversi istituti attraverso una analisi combinata di diversi e sovrapposti provvedimenti con il conseguente rischio di confusione);
- garantire il corretto e completo recepimento delle previsioni comunitarie procedendo all'integrazione di alcune norme;
- **integrare con maggiori dettagli la relazione illustrativa** al fine di chiarire alcuni aspetti significativi delle norme introdotte.

2. DISCIPLINA DELL'AUTOCONSUMO E DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE

Con riferimento alla disciplina dell'autoconsumo e delle comunità energetiche, la direttiva non è adeguatamente recepita e mancano alcune previsioni che risultano fondamentali e strategiche per promuovere il ruolo dei *prosumers*.

Al riguardo, si ricorda che la direttiva riserva un ampio favore agli autoconsumatori ed alle comunità di energia rinnovabile, senza individuare particolari limiti e, al contrario, definendo diversi









strumenti di promozione ed agevolazione e sottolineando, in più parti, sia nei considerando che negli allegati, la necessità di eliminare ogni possibile ostacolo alla diffusione di tali configurazioni.

La direttiva è molto chiara nel prevedere che, nel favorire lo sviluppo del mercato dell'energia da fonti rinnovabili, è necessario tener conto dell'impatto positivo sullo sviluppo a livello regionale e locale, sulle prospettive di esportazione, sulla coesione sociale e sulla creazione di posti di lavoro, connesso ai produttori indipendenti di energia, tra cui gli autoconsumatori di energia rinnovabile e le comunità di energia rinnovabile.

Ciò chiarito, si rileva come, per quanto si dirà più nel dettaglio, il recepimento risulti incompleto o non coincidente con le previsioni comunitarie, non rispondendo alla ratio della disciplina.

D'altra parte, le previsioni di recepimento contenute in questo schema di decreto e riferite alle comunità di energia rinnovabile (cd. CER) non risultano coordinate con quelle che disciplinano le comunità energetiche dei cittadini (cd. CEC) contenute nello schema di recepimento della direttiva 2019/944/UE, sul mercato interno dell'energia elettrica. Il problema del coordinamento o della possibile sovrapposizione di istituti si pone, soprattutto, nell'ipotesi in cui la comunità energetica dei cittadini costituita ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2019/944/UE operi con un impianto alimentato a fonti rinnovabili.

Sul piano degli obiettivi generali di politica legislativa, pur sussistendo alcune differenze tra le due configurazioni, non si ritiene che esistano, tra la disciplina delle comunità energetiche dei cittadini e la disciplina delle comunità di energia rinnovabile, differenze tali da giustificare, in sede di recepimento nell'ordinamento italiano, una disciplina duplice tra CEC e REC.

Le differenze emergono solo con riferimento ad alcuni profili specifici.

Si ritiene opportuna quindi, l'introduzione di una figura unica di comunità energetica, con una disciplina comune della struttura e del funzionamento. Ciò per:

- le volontà omogenee del legislatore europeo;
- la situazione dell'ordinamento italiano, compatibile con una disciplina comune della comunità;
- le esigenze di semplificazione e certezza del diritto, inclusa quella di prevenire comportamenti abusivi (che speculano sulla artificiale molteplicità degli strumenti giuridici) e di garanzia della parità di trattamento.

2.1. AUTOCONSUMO

(riferimento: articoli 2, comma 1, lettera n); 5, 8, 30 e 32)

Dal confronto tra le disposizioni in materia di autoconsumo previste nella direttiva e quelle di recepimento, emerge chiaramente come la disciplina comunitaria non risulti recepita in diverse parti.









Nel rinviare alla tabella di seguito per un confronto di dettaglio sulle disposizioni di riferimento (sono evidenziate in rosso le principali differenze), in estrema sintesi si osserva come nello schema di recepimento manchino diverse previsioni contemplate a livello comunitario, alcune delle quali (es. i chiarimenti su modalità di applicazione di tariffe ed oneri) significative per la promozione di queste configurazioni.

Risulta, in via generale, non adeguatamente disciplinato e valorizzato l'autoconsumo individuale, che è individuato, invece, nella direttiva, tra le configurazioni strategiche ai fini del raggiungimento non solo degli obiettivi ambientali, climatici ed energetici, ma anche per le positive ricadute in termini sociali e di lotta alla povertà energetica.

A tal proposito, il passaggio inserito all'articolo 7, comma 1, lettera a), punto 3, che prevede che l'incentivo favorisce l'autoconsumo e l'abbinamento degli impianti a fonti rinnovabili non programmabili con i sistemi di accumulo, in modo da consentire una maggior programmabilità delle fonti non appare chiaro nel sottolineare la necessità che alle configurazioni in autoconsumo, anche individuale, deve essere assicurato un incentivo differenziato. Occorre sostituire, inoltre, il criterio della possibilità di uso della stessa rete di distribuzione con la possibilità di usare tutta la rete di trasmissione, in modo da non limitare territorialmente l'applicazione della relativa disciplina.

Più in dettaglio, a differenza di quanto previsto nello schema di decreto, la direttiva prevede che:

- 1) per tutti gli autoconsumatori (individuali e collettivi), le attività elencate non debbano costituire l'attività commerciale o professionale principale (nello schema di decreto previsto solo con riferimento all'autoconsumo collettivo);
- 2) gli autoconsumatori di energia rinnovabile (individuali e collettivi) possano operare individualmente o attraverso aggregatori;
- 3) gli autoconsumatori possano vendere le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, fornitori di energia elettrica e accordi per scambi tra pari, senza essere soggetti: i) in relazione all'energia elettrica proveniente dalla rete che consumano o a quella che vi immettono, a procedure e oneri discriminatori o sproporzionati e oneri di rete che non tengano conto dei costi; ii) in relazione all'energia elettrica rinnovabile autoprodotta da fonti rinnovabili che rimane nella loro disponibilità, a procedure discriminatorie o sproporzionate e a oneri o tariffe;
- 4) gli autoconsumatori possano installare e gestire sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica abbinati a impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile a fini di autoconsumo senza essere soggetti ad alcun duplice onere, comprese le tariffe di rete per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilità;
- 5) gli autoconsumatori ricevano una remunerazione, se del caso anche mediante regimi di sostegno, per l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta che immettono nella rete, che corrisponda al valore di mercato di tale energia elettrica e possa tener conto del suo valore a lungo termine per la rete, l'ambiente e la società
- 6) gli Stati membri possono distinguere tra autoconsumatori individuali di energia rinnovabile e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Eventuali trattamenti diversi sono proporzionati e debitamente giustificati;









- 7) l'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile (nel decreto di recepimento previsto solo per autoconsumo *in situ*);
- 8) sia istituito un quadro favorevole alla promozione ed agevolazione dello sviluppo dell'autoconsumo di energia rinnovabile sulla base di una valutazione delle barriere ingiustificate esistenti per l'autoconsumo di energia rinnovabile, nonché del potenziale di quest'ultimo, nei loro territori e nelle loro reti energetiche. Sotto questo profilo, la direttiva individua una serie di criteri e di elementi di cui tenere conto.

Inoltre, non risultano recepite le disposizioni contenute agli articoli 15, par.3 e 17 della direttiva che prevedono che gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale inseriscano in sede di **pianificazione** disposizioni volte all'integrazione e alla diffusione delle energie rinnovabili, anche per l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e le comunità di energia rinnovabile, e che debbano istituire una **procedura di notifica semplice per la connessione alla rete** in cui gli impianti o le unità di produzione aggregate di autoconsumatori di energia rinnovabile devono essere collegati alla rete previa notifica al gestore del sistema di distribuzione.

Come emerge chiaramente dallo schema allegato, il combinato disposto dell'articolo 2 dello schema di recepimento, dell'articolo 30 e degli articoli 5, comma 4, 7 e 8 (sul sistema incentivante), non risulta calzante ed esaustivo rispetto alle previsioni comunitarie.

Le norme indicate, quindi, devono essere riviste ed integrate per garantire la conformità alla direttiva.

Ciò chiarito, si osserva, ancora come con riferimento al **sostegno per le attività di autoconsumo**, sia necessario anche introdurre un sistema di tariffazione ed oneri che tenga conto dei benefici derivanti dall'autoconsumo, consentendo l'applicazione dell'art. 52 del Testo Unico delle Accise 504/95 in tema di **esenzione accise sull'energia** prodotta da fonti rinnovabili, all'energia autoprodotta ed autoconsumata **attraverso enti mutualistici e cooperativi**.

Con riguardo, quindi, alla disciplina dell'autoconsumo collettivo, occorre ultriormente chiarire il perimetro delle configurazioni definito dall' "area afferente all'edificio o al condominio" a cui appartengono i clienti finali della configurazione.

Esistono, infatti, diverse realtà in ambito commerciale, quali poli logistici, interporti, centri commerciali e distretti industriali in cui risultano presenti una molteplicità di edifici di proprietà di più soggetti e fra di loro adiacenti, aventi parti e servizi comuni (strade private e servizi di illuminazione, ad esempio) gestiti talvolta da soggetti all'uopo costituiti (quali consorzi).

Si ritiene che, ai fini della disciplina della valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa, tali realtà dovrebbero poter essere assimilabili alla fattispecie del condominio/" supercondominio".

Rispetto all'ipotesi in cui tali realtà commerciali/industriali siano costituite da più edifici contigui di proprietà di un unico soggetto e che, sulla base di una interpretazione restrittiva, potrebbero non essere considerate né come condomini, data la presenza di un unico proprietario, né come "unico edifico", essendo costituite da più fabbricati, non può non osservarsi come risulti indispensabile



la rete, l'ambiente e la società.

3. Gli Stati membri possono applicare oneri e tariffe non discriminatori

e proporzionali agli autoconsumatori di energia rinnovabile,







definire anche l'ipotesi in cui la proprietà sia di una cooperativa, considerando come in tal caso debba potersi comunque configurare una ipotesi di "consumo collettivo" visto che nello spirito della direttiva europea la parola "collettivo" sembra piuttosto riferita all'ambito soggettivo, quindi ad una molteplicità di soggetti e non di punti di prelievo.

La direttiva 2018/2001/UE rileva la necessità, d'altra parte, che gli Stati membri colgano in modo appropriato l'opportunità di riconoscere diritti agli auto-consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in quanto strumento che permette di aumentare l'efficienza energetica delle famiglie e di contribuire a combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura.

	uelle di recepimento proposte
DIRETTIVA 2001/2018	SCHEMA DI DECRETO
Definizione Art. 2, par. 1, punto 14 autoconsumatore: un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale	Definizione Art. 2, comma 1, lettera n) autoconsumatore di energia rinnovabile: cliente finale che produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto
Art. 2, par. 1, punto 15 autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente: gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi del punto 14) e si trovano nello stesso edificio o condominio.	Art. 2, comma 1, lettera o) autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente: gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto
Art. 21 Autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili 1. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori siano autorizzati a divenire autoconsumatori di energia rinnovabile, fatto salvo il presente articolo. 2. Gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia rinnovabile, individualmente o attraverso aggregatori, siano autorizzati a: a) produrre energia rinnovabile, anche per il proprio consumo; immagazzinare e vendere le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, fornitori di energia elettrica e accordi per scambi tra pari, senza essere soggetti: i) in relazione all'energia elettrica proveniente dalla rete che consumano o a quella che vi immettono, a procedure e oneri discriminatori o sproporzionati e oneri di rete che non tengano conto dei costi; ii) in relazione all'energia elettrica rinnovabile autoprodotta da fonti rinnovabili che rimane nella loro disponibilità, a procedure discriminatorie o sproporzionate e a oneri o tariffe; b) installare e gestire sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica abbinati a impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile a fini di autoconsumo senza essere soggetti ad alcun duplice onere, comprese le tariffe di rete per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella	Articolo 30 Autoconsumatori di energia rinnovabile 1. Un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile: a) produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo: l) realizzando un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale e in tal caso, l'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Un terzo non è di per sé considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile; 2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso. In tal caso, l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsumatore. b) vende l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta e offre servizi ancillari e di flessibilità, eventualmente per il tramite di un aggregatore.
loro disponibilità; c) mantenere i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali; d) ricevere una remunerazione, se del caso anche mediante regimi di sostegno, per l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta che immettono nella rete, che corrisponda al valore di mercato di tale energia elettrica e possa tener conto del suo valore a lungo termine per	Nel caso in cui più clienti finali si associno per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente: a) gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso edificio o condominio; b) ciascun autoconsumatore può produrre e accumulare energia

elettrica rinnovabile con le modalità di cui al comma I, ovvero possono

essere realizzati impianti comuni;









DIRETTIVA 2001/2018

relazione alla loro energia elettrica rinnovabile autoprodotta che rimane nella loro disponibilità, in uno o più dei casi seguenti:

- a) se l'energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili è effettivamente beneficiaria di regimi di sostegno, solo nella misura in cui non siano pregiudicati la sostenibilità economica del progetto e l'effetto incentivante di tale sostegno;
- b) dal 1° dicembre 2026, se la quota complessiva di impianti in autoconsumo supera l'8 % della potenza elettrica totale installata di uno Stato membro, e se è dimostrato, mediante un'analisi costibenefici effettuata dall'autorità nazionale di regolamentazione di tale Stato membro, condotta mediante un processo aperto, trasparente e partecipativo, che la disposizione di cui al paragrafo 2, lettera a), punto ii), ha comportato un significativo onere sproporzionato per la sostenibilità finanziaria a lungo termine del sistema elettrico oppure crea un incentivo che supera quanto oggettivamente necessario per conseguire la diffusione economicamente efficiente dell'energia rinnovabile e che sarebbe impossibile minimizzare tale onere o incentivo adottando altre misure ragionevoli;
- o c) se l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta è prodotta in impianti con una potenza elettrica totale installata superiore a 30 kW.
- 4. Gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia rinnovabile che si trovano nello stesso edificio, compresi condomini, siano autorizzati a esercitare collettivamente le attività di cui al paragrafo 2 e a organizzare tra di loro lo scambio di energia rinnovabile prodotta presso il loro sito o i loro siti, fatti salvi gli oneri di rete e altri oneri, canoni, prelievi e imposte pertinenti applicabili a ciascun autoconsumatore di energia rinnovabile.

Gli Stati membri possono distinguere tra autoconsumatori individuali di energia rinnovabile e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Eventuali trattamenti diversi sono proporzionati e debitamente giustificati.

- 5. L'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile.
- Il terzo non è di per sé considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile.
- 6. Gli Stati membri istituiscono un quadro favorevole alla promozione e agevolazione dello sviluppo dell'autoconsumo di energia rinnovabile sulla base di una valutazione delle barriere ingiustificate esistenti per l'autoconsumo di energia rinnovabile, nonché del potenziale di quest'ultimo, nei loro territori e nelle loro reti energetiche. Tale quadro favorevole, tra l'altro:
- a) si occupa dell'accessibilità dell'autoconsumo di energia rinnovabile a tutti i consumatori finali, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
- b) si occupa degli ostacoli ingiustificati al finanziamento di progetti sul mercato e di misure che facilitano l'accesso ai finanziamenti;
- c) si occupa di altri ostacoli normativi ingiustificati per l'autoconsumo di energia rinnovabile, anche per i locatari;
- d) si occupa degli incentivi per i proprietari degli immobili, affinché creino possibilità di autoconsumo di energia rinnovabile, anche per i locatari;
- e) concede agli autoconsumatori di energia rinnovabile, a fronte dell'energia elettrica rinnovabile autoprodotta che immettono nella rete, un accesso non discriminatorio ai pertinenti regimi di sostegno esistenti, nonché a tutti i segmenti del mercato dell'energia elettrica;
- f) garantisce che gli autoconsumatori di energia rinnovabile contribuiscano in modo adeguato e bilanciato alla ripartizione complessiva dei costi del sistema quando l'energia elettrica è immessa nella rete.
- Gli Stati membri includono una sintesi delle politiche e delle misure previste dal quadro favorevole, nonché una valutazione della loro attuazione nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima e

SCHEMA DI DECRETO

- c) si utilizza la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta dagli impianti a funti rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dci cittadini
- d) l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori e l'energia eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
- e) la partecipazione al gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente non può costituire l'attività commerciale e industriale principale delle imprese private.

Articolo 32

(Modalità di interazione con il sistema energetico)

- I. I clienti finali organizzati in una delle configurazioni di cui agli articoli 30 e 31:
- a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore:
- b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
- c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto dì quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto, responsabile del riparto dell'energia condivisa.
- I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE.
- 2. Resta fermo che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decretolegge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017. n.19.
- 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA adotta i provvedimenti necessari a garantire l'attuazione delle disposizioni del presente Capo. La medesima Autorità, in particolare:
- a) nei casi in cui gli impianti di produzione e i punti di prelievo sono connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria, individua, anche in via forfettaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete;
- b) prevede modalità con le quali il rispetto del requisito di cui alla lettera a) sia verificato anche attraverso modalità veloci e semplificate, anche ai fini dell'accesso agii incentivi di cui all'articolo 8;
- c) individua le modalità con le quali i clienti domestici possono richiedere alle rispettive società di vendita, in via opzionale, lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa;
- d) adotta le disposizioni necessarie affinché i clienti finali che partecipano a una comunità energetica rinnovabile mantengono i diritti e gli obblighi derivanti dalla loro qualificazione come clienti finali ovvero come clienti domestici e non possono essere sottoposti, per il semplice fatto della partecipazione a una comunità, a procedure o condizioni ingiustificate e discriminatorie.
- 4. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8









SCHEMA DI DECRETO
Articolo 5, comma 4 Caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione 4. Per impianti di potenza pari o inferiore a I MW facenti parte di comunità dell'energia o di configurazioni di autoconsumo collettivo è possibile accedere a un incentivo diretto, alternativo rispetto a quello di cui ai commi 2 e 3, che premia, attraverso una specifica tariffa, graduabile anche sulla base della potenza degli impianti, l'energia autoconsumata istantaneamente. L 'incentivo è attribuito direttamente, con richiesta da effettuare alla data di entrata in esercizio.
Articolo 7 Regolamentazione delle tariffe per piccoli impianti 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti sono definite le modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione dì cui alt' articolo 5, comma 3, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi: a) per gli impianti dì cui all'articolo 5, comma 3, lettera a): l) la domanda di accesso agli incentivi è presentata alla data di entrata in esercizio e non è richiesta la preventiva iscrizione a bandì o registri, fermo restando quanto previsto al punto 2; 2) l'accesso all'incentivo è garantito fino al raggiungimento di tetti di potenza stabiliti, su base quinquennale, in congruenza con il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3; 3) l'incentivo favorisce l'autoconsumo e l'abbinamento degli impianti a fonti rinnovabili non programmabili con i sistemi di accumulo, in modo da consentire una maggior programmabilità delle fonti;
Articolo 8 Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia I sono aggiornati i meccanismi di incentivazione per impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili, sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) possono accadere all'incentivo gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a I MW che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto; b) per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità energetiche rinnovabili l'incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze dì consumo connesse sotto la stessa cabina primaria; c) l'incentivo è erogato in forma di tariffa incentivante attribuita alla sola quota di energia prodotta dall'impianto e condivisa all'interno della configurazione; d) nei casi di cui alla lettera b) per i quali la condivisione è effettuata sfruttando la rete pubblica di distribuzione, è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), compresa la quota di energia condivisa, e dall'incentivo di cui al presente articolo; e) la domanda di accesso agli incentivi è presentata alla data di entrata in esercizio e non è richiesta la preventiva iscrizione a bandi o registri; f) l'accesso all'incentivo è garantito fino al raggiungimento di contingenti di potenza stabiliti, su base quinquennale, in congruenza

2.2. COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE

(riferimento: articoli 2, comma 1, lettera p), 5, 8 e 31 e 32)

Anche con riferimento alle comunità di energia rinnovabile, lo schema di recepimento risulta lacunoso, non recependo diverse disposizioni della disciplina comunitaria di riferimento.









Non sembra del tutto rispettata la ratio della direttiva soprattutto con riferimento a:

- a) governance
- b) membri o soci della comunità
- c) forma della comunità
- d) oggetto delle attività
- e) incentivazione

Sembra utile trattare separatamente i diversi profili.

2.2.1. Governance

Occorre definire opportune indicazioni in tema di *governance* che, se vuole assicurare il controllo effettivo dei soci/utenti, come precisato dalla direttiva, deve essere tale da prevedere che le comunità:

- abbiano un funzionamento democratico;
- siano governate in maggioranza dai soci;
- non siano soggette a controllo o egemonia di singoli soci o, a maggior ragione, di enti pubblici o privati interno o esterni alla compagine.

2.2.2. Membri o soci della comunità

Deve essere chiara la distinzione tra:

- chi può partecipare ad una comunità energetica (chi sono i singoli soci),
- quale debba essere la forma giuridica del soggetto "aggregatore" comunità energetica.

Rispetto alla prima questione, tra i soggetti ammessi a partecipare alla comunità energetica, con riferimento alla categoria delle imprese, la direttiva 2001/2018 ammette la PMI.

Con riferimento alla nozione comunitaria di PMI, la Commissione europea ha pubblicato, lo scorso anno, un documento di linee guida sulla nozione di PMI, da cui emerge chiaramente che, leggendo la normativa di riferimento e le sentenze di Corte di giustizia: "Il primo passo per ottenere la qualifica di PMI è essere considerati un'impresa. Secondo la definizione, si considera impresa «ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un'attività economica». Questa formulazione riflette la terminologia utilizzata dalla Corte di giustizia europea nelle sue sentenze. Il fattore determinante è l'attività economica e non la forma giuridica. In pratica, ciò significa che possono essere considerate imprese i lavoratori autonomi, le imprese familiari, le società di persone e le associazioni o altre entità che esercitano regolarmente un'attività economica. Un'attività economica solitamente è definita come «la vendita di prodotti o servizi a un determinato prezzo, su un mercato determinato/ diretto».

Sulla base di questa definizione, considerate anche la dottrina e la giurisprudenza in materia, non vi è alcun dubbio che lavoratori autonomi, imprese familiari e cooperative (anche cooperative sociali) rientrino in questa definizione.









Al fine di evitare equivoci interpretativi, si ritiene indispensabile che tali soggetti siano espressamente elencati nell'elenco di quelli che possono partecipare alla comunità energetica.

In secondo luogo, nel valutare positivamente l'inserimento degli **enti del terzo settore** nell'ambito dei soggetti ammessi a partecipare alla comunità energetica, si ritiene indispensabile aggiungere anche gli **enti religiosi**, considerate le significative potenzialità ed il ruolo di aggregazione e promozione che possono svolgere.

Da ultimo, si osserva come nel testo del decreto siano utilizzati i termini "soci" o "membri". Si rileva come non sia chiaro se la differente terminologia utilizzata sia sottesa ad un differente ruolo svolto da questi soggetti nell'ambito della comunità (es con riferimento alla proprietà dell'impianto) o se i termini siano da considerarsi come sinonimi.

2.2.3. Forma della comunità energetica (focus su forma cooperativa)

Con riferimento alla questione relativa alla forma del soggetto "comunità", la direttiva chiarisce che gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere una qualsiasi forma di entità per le comunità di energia rinnovabile a condizione che tale entità possa, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a determinati obblighi. La direttiva precisa, ancora, che per evitare gli abusi e garantire un'ampia partecipazione, le comunità di energia rinnovabile dovrebbero poter mantenere la propria autonomia dai singoli membri e dagli altri attori di mercato tradizionali che partecipano alla comunità in qualità di membri o azionisti, o che cooperano con altri mezzi, come gli investimenti e che la partecipazione ai progetti di energia rinnovabile dovrebbe essere aperta a tutti i potenziali membri locali sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Occorre, quindi assicurare la possibilità per le comunità di energia di operare nel sistema energetico e agevolarne l'integrazione nel mercato. Le comunità di energia rinnovabile dovrebbero poter condividere tra loro l'energia prodotta dagli impianti di cui sono proprietarie.

In tale contesto, in sede di recepimento, occorre precisare chiaramente che, pur in un contesto di libertà delle forme, la comunità energetica dovrebbe avere forma di impresa senza scopo lucrativo.

Infatti, la formula usata nell'articolo 31 "piuttosto che perseguire profitti finanziari" sebbene risponda a testuale traduzione della direttiva, non risulta chiara sotto il profilo della forma giuridica del soggetto "comunità".

Riteniamo, quindi, in sintesi, che debba essere meglio precisata la definizione di Comunità energetiche rifacendosi alle Direttive di riferimento, le quali fanno riferimento ai concetti di Renewable Energy Community e di Citizens Energy Community, i cui connotati dovranno comprendere sicuramente e specificatamente le forme cooperative e mutualistiche quale piattaforma societaria per la gestione della produzione decentrata di energia da parte di comunità locali di prosumer (utenti/produttori).

In secondo luogo, occorre svolgere alcune riflessioni sulla costituzione di comunità energetiche in forma cooperativa considerando come tale forma giuridica sembri essere quella che, anche sulla base dell'analisi svolta da Arera, meglio sia in grado di rispondere alla ratio delle previsioni comunitarie.









La flessibilità del modello cooperativo, come dimostrato da molti studi in materia (GSE/RSE e altri), è sicuramente uno degli elementi che la rendono particolarmente adatta alla realizzazione di CER.

Sotto tale profilo, il movimento cooperativo ha significative potenzialità che devono essere valorizzate ed incentivate ed è indispensabile assicurare strumenti in grado di rilanciare la distintività dell'azione cooperativa nel mondo dell'energia, recuperando lo spirito del legislatore europeo e assicurando il riconoscimento di una meritocrazia sociale agli interventi di sovvenzionamento delle fonti rinnovabili e delle comunità energetiche.

Tra gli elementi distintivi del modello cooperativo, si evidenzia il valore aggiunto della intergenerazionalità dell'impresa cooperativa che favorisce la durabilità e quindi la possibilità di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale a lunga scadenza. Sotto tale profilo, la mancanza, nel modello cooperativo, di alcuna incentivazione a vendere la quota di partecipazione (perché si riprendono solamente i soldi investiti), consente di evitare che tali imprese, una volta fidelizzati (lock in) i cittadini/consumatori/produttori, vengano poi vendute espropriando gli stessi del valore creato nella e dalla loro comunità.

Si ritiene quindi importante assicurare che nei decreti attuativi ci sia una clausola di premialità economica per il "beneficio sociale, ambientale ed economico delle comunità di soci", collegato ad elementi di distintività delle comunità energetiche in forma cooperativa.

Considerati gli obiettivi indicati, si evidenziano, nel testo del decreto, alcune criticità di rilievo, in quanto la mancanza di alcune previsioni specifiche di adeguamento rischia, paradossalmente, di impedire la possibilità di costituzione di comunità energetiche proprio in forma cooperativa.

Sotto tale profilo, non risulta chiaro come si possano trasferire i vantaggi economici dei contributi previsti per le comunità energetiche ai soci della stessa, qualora costituita in forma cooperativa. Si ravvisa, inoltre, un possibile vulnus nella indicazione della mutualità prevalente, in quanto l'energia elettrica condivisa e consumata dai soci stessi della comunità non determina alcun flusso contabile tra socio e comunità energetica e, ai sensi della normativa vigente, tale flusso non può essere utilizzato quale prova dello scambio mutualistico per i soci della comunità.

In buona sostanza, la mutualità esterna non può essere considerata come prova del vantaggio per i soci e non può essere utilizzata ai fini del calcolo della prevalenza ai sensi del Codice Civile.

In considerazione delle specifiche finalità perseguite e dell'ambito territoriale di riferimento, a questa criticità si potrebbe ovviare prevedendo esplicitamente una eccezione normativa al criterio della mutualità - così come previsto per altre forme peculiari di cooperativa (ad esempio, cooperative del commercio equo solidale) e chiarendo normativamente che non vi sia l'obbligo di dimostrare la mutualità con gli strumenti ordinariamente previsti. Si dovrebbe, quindi, inserire nel testo del decreto la seguente disposizione: "Sono considerate a mutualità prevalente, indipendentemente dall'effettivo possesso dei requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile, le comunità di energia rinnovabile di cui al presente decreto e le comunità energetiche dei cittadini di cui alla disciplina di attuazione della direttiva 2019/944/UE, costituite in forma cooperativa".









2.2.4. Oggetto dell'attività

Rispetto a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva, l'oggetto delle attività svolte dalla comunità energetica non risulta definito con precisione.

Neppure chiaro il rinvio, operato nell'articolo 31, comma 2, lettera c), alle disposizioni in materia di comunità energetiche dei cittadini con riferimento al regime dell'impiego delle **reti di distribuzione**.

Sotto tale profilo occorre riportare testualmente quanto previsto dall'articolo 22, comma 2 della direttiva 2001/2018 e riportare per esteso (e non mediante rinvio) le disposizioni contenute nello schema di recepimento della direttiva 2019/944.

In particolare, l'articolo 14, comma 7 dello schema di recepimento della direttiva sul mercato elettrico (atto Governo 293), nel disciplinare la comunità energetica dei cittadini prevede che "la condivisione dell'energia elettrica eventualmente prodotta dalle comunità energetiche può avvenire per mezzo della rete di distribuzione esistente, anche in virtù di contratti di locazione o di acquisto di porzioni della medesima rete ovvero reti di nuova realizzazione. Nei casi di gestione della rete di distribuzione da parte della comunità, previa autorizzazione del Ministero della transizione ecologica è stipulata una convenzione di sub-concessione tra l'impresa di distribuzione concessionaria della rete impiegata dalla comunità e la comunità stessa. Le reti di distribuzione gestite dalle comunità energetiche dei cittadini ·sono considerate reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione dei terzi, indipendentemente dalla proprietà della rete. La comunità, in qualità di sub-concessionario della rete elettrica utilizzata, è tenuta all'osservanza degli stessi obblighi e delle stesse condizioni previsti dalla legge per il soggetto concessionario. I canoni di locazione ovvero di sub concessione richiesti dal gestore del sistema di distribuzione devono in ogni caso risultare equi e sono sottoposti alla valutazione dell'ARERA".

2.2.5. Strumenti di incentivazione

Sembra utile sottolineare un passaggio con riferimento al sistema degli incentivi, evidenziando come sarebbe necessario introdurre l'indicazione della previsione di un regime fiscale dedicato, che tenga in adeguata considerazione e premi la funzione sociale, mutualistica e comunitaria del nuovo soggetto, il vincolo non lucrativo e il coinvolgimento democratico, alla stessa stregua di quanto avviene ad esempio nella legislazione dell'impresa sociale o delle startup innovative. Pensare invece di ancorare gli aiuti esclusivamente ad un sistema di incentivi del settore energetico o elettrico, diretto o indiretto, misconoscerebbe gli scopi di elevazione democratica e sociale delle comunità energetiche, in primis nel contrasto alla povertà energetica o al consumo inconsapevole, riducendole invece a mero strumento giuridico di efficienza tecnologica. Peraltro, anche sotto questo profilo, un sistema di incentivi circoscritto al settore dovrebbe in ogni caso promuovere l'aggregazione di piccoli impianti ed il rinnovo tecnologico di quelli esistenti, semmai condizionando l'aiuto al conferimento dell'impianto (o di parti o moduli) alla comunità.

Con riferimento ai sistemi incentivanti disciplinati dall'articolo 8, infine, appare necessario definire con esattezza che il limite di 1 MW non è riferito al totale massimo dell'impiantistica gestita o a disposizione della comunità energetica ma alla potenza di ogni singolo impianto.









DIRETTIVA 2001/2018	SCHEMA DI DECRETO
Definizione	Definizione
Art. 2, par. 1, punto 16	Art. 2, comma 1, lettera p)
"comunità di energia rinnovabile":	p) "comunità di energia rinnovabile" o "comunità energetic
soggetto giuridico:	rinnovabile": soggetto giuridico che opera nel rispetto di quanto
a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla	stabilito dall'articolo 31 del presente decreto;
partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente	
controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli	
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono	
e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;	
b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali,	
comprese le amministrazioni comunali;	
c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o	
sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali	
in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;	
Articolo 22	Articolo 31
Comunità di energia rinnovabile	Comunità energetiche rinnovabili
1. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti	1. I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto d
domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia	organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispetta
rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di	i seguenti requisiti:
clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure	a) l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefi
ngiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione	ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci
a una comunità di energia rinnovabile, a condizione che, per quanto	membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello
riguarda le imprese private, la loro partecipazione non costituisca	realizzare profitti finanziari;
l'attività commerciale o professionale principale.	b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei pote
	di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, piccole e med
2. Gli Stati membri assicurano che le comunità di energia rinnovabile	imprese, enti territoriali e autorità locali, ivi
abbiano il diritto di:	incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, d
a) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia	terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazio
rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica	locali contenute nell' elenco delle
rinnovabile;	amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistic
b) scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità	(dì seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all' articolo 1, comma
produtta dane difita di produzione deteriote da tale comunita produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri	della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territor degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione
requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli	cui al comma 2, lettera a);
obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di	c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità
energia rinnovabile come clienti;	energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale
c) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati,	industriale principale;
direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio.	d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta
3. Gli Stati membri procedono a una valutazione degli ostacoli esistenti	tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a bass
e del potenziale di sviluppo delle comunità di energia rinnovabile nei	reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri
rispettivi territori.	controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui al
4. Gli Stati membri forniscono un quadro di sostegno atto a promuovere	lettera b).
e agevolare lo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile. Tale	2. Le comunità energetiche rinnovabili di cui al comma 1 operano n
quadro garantisce, tra l'altro, che:	rispetto delle seguenti condizioni:
a) siano eliminati gli ostacoli normativi e amministrativi ingiustificati per	a) fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a ui
e comunità di energia rinnovabile;	comunità può detenere impianti a funti rinnovabili realizzati con
o) le comunità di energia rinnovabile che forniscono energia o servizi di	modalità di cui all'articolo 30 comma I, lettera a), numero I, ai fi
aggregazione, o altri servizi energetici commerciali siano soggette alle	dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabi
disposizioni applicabili a tali attività;	degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo del
c) il gestore del sistema di distribuzione competente cooperi con le	comunità;
comunità di energia rinnovabile per facilitare i trasferimenti di energia	b) l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente p
all'interno delle comunità di energia rinnovabile;	l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con
d) le comunità di energia rinnovabile siano soggette a procedure eque,	membri della comunità secondo le modalità di cui alla lettera c), ment
proporzionate e trasparenti, in particolare quelle di registrazione e di	l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata
concessione di licenze, e a oneri di rete che tengano conto dei costi,	venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettri
nonché ai pertinenti oneri, prelievi e imposte, garantendo che	rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
contribuiscano in modo adeguato, equo ed equilibrato alla ripartizione	c) i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione p
generale dei costi del sistema in linea con una trasparente analisi costi-	condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti
benefici delle risorse energetiche distribuite realizzata dalle autorità	stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità
nazionali competenti;	energetiche dei cittadini;
a) la comunità di anargia rinnovahila non siana aggetta di un	d) ali impianti a fanti rinnovahili nor la produzione di energia elettri

trattamento discriminatorio per quanto concerne le loro attività, i loro realizzati dalla comunità sono entrati in esercizio dopo la data di entrata

e) le comunità di energia rinnovabile non siano oggetto di un

d) gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica









DIRETTIVA 2001/2018

diritti e obblighi in quanto consumatori finali, produttori, fornitori, gestori del sistema di distribuzione, o altri partecipanti al mercato;

- f) la partecipazione alle comunità di energia rinnovabile sia aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
- g) siano disponibili strumenti per facilitare l'accesso ai finanziamenti e alle informazioni:
- h) alle autorità pubbliche sia fornito un sostegno normativo e di sviluppo delle capacità per favorire la creazione di comunità di energia rinnovabile e aiutare le autorità a parteciparvi direttamente;
- i) siano disponibili norme per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio dei consumatori che partecipano a una comunità di energia rinnovabile.
- 5. I principi essenziali del quadro favorevole di cui al paragrafo 4 e della sua attuazione fanno parte degli aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri e delle relazioni sullo stato di avanzamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999.
- 6. Gli Stati membri possono prevedere che le comunità di energia rinnovabile siano aperte alla partecipazione transfrontaliera.
- 7. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri tengono conto delle specificità delle comunità di energia rinnovabile quando elaborano regimi di sostegno, al fine di consentire loro di competere alla pari con altri partecipanti al mercato per l'ottenimento di un sostegno

SCHEMA DI DECRETO

in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnova bile, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunità;

e) i membri delle comunità possono accedere agli incentivi di cui al Titolo 3 alle condizioni e con le modalità ivi stabilite;

f) nel rispetto delle finalità di cui al comma I, lettera a) la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica ed efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il molo dì società dì vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.

Articolo 32

(Modalità di interazione con il sistema energetico)

- I. I clienti finali organizzati in una delle configurazioni di cui agli articoli 30 e 31:
- a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
- c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto dì quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto, responsabile del riparto dell'energia condivisa.
- I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE.
- 2. Resta fermo che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decretolegge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19.
- 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA adotta i provvedimenti necessari a garantire l'attuazione delle disposizioni del presente Capo. La medesima Autorità, in particolare:
- a) nei casi in cui gli impianti di produzione e i punti di prelievo sono connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria, individua, anche in via forfettaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete;
- b) prevede modalità con le quali il rispetto del requisito di cui alla lettera a) sia verificato anche attraverso modalità veloci e semplificate, anche ai fini dell'accesso agii incentivi di cui all'articolo 8;
- c) individua le modalità con le quali i clienti domestici possono richiedere alle rispettive società di vendita, in via opzionale, lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa;
- d) adotta le disposizioni necessarie affinché i clienti finali che partecipano a una comunità energetica rinnovabile mantengono i diritti e gli obblighi derivanti dalla loro qualificazione come clienti finali ovvero come clienti domestici e non possono essere sottoposti, per il semplice fatto della partecipazione a una comunità, a procedure o condizioni ingiustificate e discriminatorie.
- 4. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8

Articolo 5, comma 4

Caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione









DIRETTIVA 2001/2018	SCHEMA DI DECRETO
	4. Per impianti di potenza pari o inferiore a l MW facenti parte di
	comunità dell'energia o di configurazioni di autoconsumo collettivo è
	possibile accedere a un incentivo diretto, alternativo rispetto a quello
	di cui ai commi 2 e 3, che premia, attraverso una specifica tariffa,
	graduabile anche sulla base della potenza degli impianti, l'energia
	autoconsumata istantaneamente. L 'incentivo è attribuito
	direttamente, con richiesta da effettuare alla data di entrata in
	esercizio.
	Articolo 8
	Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia
	I sono aggiornati i meccanismi di incentivazione per impianti a
	fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in
	comunità energetiche rinnovabili, sulla base dei seguenti criteri
	direttivi:
	a) possono accadere all'incentivo gli impianti a fonti rinnovabili di
	potenza non superiore a l MW che entrano in esercizio in data
	successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto;
	b) per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono
	collettivamente e comunità energetiche rinnovabili l'incentivo è
	erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e
	utenze dì consumo connesse sotto la stessa cabina primaria;
	c) l'incentivo è erogato in forma di tariffa incentivante attribuita alla
	sola quota di energia prodotta dall'impianto e condivisa all'interno della
	configurazione;
	d) nei casi di cui alla lettera b) per i quali la condivisione è effettuata sfruttando la rete pubblica di distribuzione, è previsto un unico
	conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui
	all'articolo 32, comma 3, lettera a), compresa la quota di energia
	condivisa, e dall'incentivo di cui al presente articolo;
	e) la domanda di accesso agli incentivi è presentata alla data di entrata
	in esercizio e non è richiesta la preventiva iscrizione a bandi o registri;
	f) l'accesso all'incentivo è garantito fino al raggiungimento di
	contingenti di potenza stabiliti, su base quinquennale, in congruenza
	con il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3
	35 5

2.3. FOCUS SU COOPERATIVE ELETTRICHE STORICHE

Si osserva come nella disciplina in corso di elaborazione sia indispensabile introdurre espressi riferimenti alla necessità di salvaguardia e coordinamento delle attività delle comunità già esistenti con riferimento, in particolare, alle cooperative elettriche storiche.

Il richiamo è alle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Si tratta delle c.d. "cooperative elettriche storiche", costituite tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900, in particolare nell'ambito di comunità montane dell'arco alpino, al fine di utilizzare locali disponibilità di risorse idroelettriche e naturali e sopravvissute alla nazionalizzazione del 1962.

Tali fenomeni di cooperazione di comunità non devono subire aggravi, né essere limitate nella possibilità di continuare ad operare con le attuali configurazioni.

La disciplina delle cooperative esistenti deve essere adeguatamente salvaguardata e coordinata, anche considerato il possibile ruolo che le cooperative elettriche storiche possono svolgere in termini di promozione, animazione ed assistenza burocratica e con la prospettiva di una futura aggregazione consortile tra cooperative storiche e nuove comunità energetiche.

Tali strutture, giustamente definite e considerate le "proto-comunità energetiche" e protagoniste della sperimentazione attuata per la valutazione dei profili tecnici-operativi legati









all'attuazione delle previsioni comunitarie in materia, non risultano considerate nello schema di decreto. La virtuosa attività di tali cooperative - che, sulla base delle previsioni in esame, non possono partecipare e non possono assumere la qualifica di comunità di energia rinnovabile - non risulta minimamente valorizzata o oggetto di sostegno.

Considerato, invece, il ruolo centrale che tali configurazioni svolgono nella produzione e distribuzione di energia elettrica nell'arco alpino nel raggiungimento di sfidanti obiettivi ambientali e sociali, si ritiene indispensabile prevedere l'inserimento di alcune disposizioni che, conservando, da un lato, il regime attualmente vigente, dall'altro lato riconoscano comunque alcune misure di sostegno specificatamente dedicate.

3. REGIME DELLE AREE IDONEE E TUTELA DEL TERRITORIO ED IMPIANTI OFF SHORE

(rif. articoli 20 - 23)

Secondo quanto previsto, dovranno essere dettati i criteri per la definizione delle aree idonee necessarie alla installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, previa fissazione di parametri finalizzati a individuare, per ciascuna tipologia di area, la massima densità di potenza installabile per unità di superficie e saranno definite le modalità per individuare arce industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali da qualificare come idonee, e gli elementi per tali classificazioni. Saranno previsti altresì criteri di ripartizione della potenza installata tra Regioni e Provincie autonome.

Sotto tale profilo, preliminarmente si rileva la necessità di assicurare un equo contemperamento tra esigenze di speditezza, semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi con quelle di tutela del territorio, del paesaggio, delle aree agricole e del patrimonio agroalimentare. Tale contemperamento risulta particolarmente necessario anche in considerazione delle disposizioni recentemente introdotte dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 che torna ad estendere i finanziamenti per impianti fotovoltaici in area agricola, nel caso di impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale.

Ciò premesso, nella definizione delle aree idonee, occorre sicuramente tenere in considerazione le leggi Regionali che già esistono da oltre dieci anni, partendo dai criteri ivi definiti.

In secondo luogo, si osserva come la disciplina in corso di approvazione rischi di essere vanificata dalla previsione dell'articolo 20, comma 6 dello schema di decreto che prevede che nelle more dell'adozione dei decreti previsti, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione.

Occorre aprire una riflessione anche sulla presunzione introdotta all'articolo 20, comma 8 sulla base della quale, nelle more dell'adozione dei decreti, sono considerate aree idonee i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale e le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi dell'articolo 242-ter, comma 3, del codice ambientale.









Con riferimento alle procedure autorizzative specifiche per le aree idonee, nel rilevare come, nell'articolo 22, sia opportuno chiarire il regime delle semplificazione, anche applicando la stessa semplificazione alle aree destinate alle opere connesse e per gli accumuli, d'altra parte si deve rilevare come aver reso non vincolante il parere dell'autorità competente in materia paesaggistica rischi di determinare un notevole abbassamento del livello di tutela, soprattutto con riferimento alle aree agricole o quelle particolarmente vocate sotto il profilo paesaggistico, turistico, artistico o archeologico.

Da ultimo, una particolare attenzione va riservata alle **procedure autorizzative per impianti** *off-shore* (rif. articolo 23).

In particolare, l'articolo 23 modifica l'articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevedendo che «Per gli impianti off-shore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica di concerto il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentito, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione d'uso del demanio marittimo.».

La norma rinvia, quindi, per l'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore, al *Piano di gestione dello spazio marittimo produzione di energia da fonti rinnovabili* e introduce alcune disposizioni transitorie prevedendo che nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione per le domande già presentate. Anche in questo caso l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante.

Sempre con riferimento all'impianto off shore, l'articolo 14, comma 1, lettera f), prevede che in attuazione della misura "Missione 2, Componente 2, Investimento 1.3 Promozione di sistemi innovativi (incluso off-shore)" e nell'ambito degli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale di cui all'articolo 12 sono definiti criteri e modalità per incentivare la realizzazione di sistemi di produzione di energia rinnovabile off-shore, che combinano tecnologie ad alto potenziale di sviluppo insieme a tecnologie innovative in configurazioni sperimentali integrate con i sistemi di accumulo.

Rispetto al quadro nazionale di favore per gli impianti off-shore così delineato nello schema di decreto, occorre sottolineare che, come emerge nella proposta di risoluzione del Parlamento europeo sull'impatto provocato sul settore della pesca dagli impianti eolici offshore e da altri sistemi energetici rinnovabili ((2019/2158(INI)) sebbene vi sia la necessità di sistemi energetici alternativi per progredire verso gli obiettivi del Green Deal, tuttavia, la costruzione, il funzionamento e la disattivazione dei parchi eolici offshore hanno un impatto sul fondale marino, sulla vita marina e sulla biodiversità. Effetti negativi potrebbero verificarsi durante l'intero ciclo di vita di una turbina eolica offshore.

Nella citata risoluzione, si sottolinea che l'impatto ambientale, sociale ed economico dei parchi eolici offshore dipende dalle condizioni specifiche del sito, dai suoi ecosistemi e dalle sue attività umane. Infatti, si osserva correttamente come il settore della pesca di piccola scala, costiera e artigianale potrebbe essere il più colpito dall'installazione di tali unità di produzione di energia rinnovabile offshore, data la loro relativa prossimità alla costa e che le imprese di pesca artigianale e i pescatori costieri saranno particolarmente colpiti se tale spostamento avrà luogo, in quanto possono non









disporre della capacità di trasferirsi in altre zone di pesca né di modificare il proprio metodo di pesca, soprattutto se i parchi eolici offshore sono situati in acque territoriali (12 miglia nautiche dalla costa).

Si ritiene quindi che, nelle citate disposizioni, sia necessario adottare un approccio prudenziale ed assicurare, d'altra parte, la collaborazione tra i portatori di interessi nella progettazione, attuazione e gestione dei parchi eolici off-shore, riconoscendo nel confronto uno strumento essenziale per risolvere temi di interesse comune.

4. TRANSIZIONE DAI VECCHI AI NUOVI MECCANISMI DI INCENTIVO – filiere biomasse e biogas

L'articolo 9 prevede che nei decreti di cui agli articoli 6, 7 e 8 sono definiti tempi e modalità perii raccordo con le procedure di assegnazione degli incentivi attivate in attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, a 28, al fine di garantire continuità nell'erogazione degli incentivi.

L'articolo citato non definisce adeguatamente criteri di transizione dai vecchi ai nuovi incentivi, con particolare riferimento agli impianti esistenti, rispetto ai quali si pone una necessità di salvaguardare, in particolare, la filiera biomasse-biogas per dare continuità alla produzione energetica esistente che, diversamente, risulterebbe fortemente pregiudicata fino alla possibile chiusura di diversi impianti.

A tal proposito, si osserva che la programmabilità della produzione energetica legata alla filiere delle biomasse e del biogas e la costanza nei livelli di produzione costituiscono elementi fondamentali e strategici per contribuire alla sicurezza energetica ed al raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici a livello nazionale ed internazionale.

D'altra parte, occorre sottolineare l'importante legame territoriale degli impianti a biogas ed agli impianti di teleriscaldamento che consentono di valorizzare la biomassa locale ed i residui dell'attività zootecnica, con una positiva ricaduta in termini di presidio territoriale da parte delle imprese agricole ed in termini economici, ambientali ed occupazionali.

5. ULTERIORI OSSERVAZIONI DI DETTAGLIO SULL'ARTICOLATO

Oltre a quanto specificatamente rilevato nei paragrafi precedenti, si riportano di seguito alcune ulteriori osservazioni sull'articolato.

5.1. DEFINIZIONI

(rif. articolo 2)

Nell'ambito delle definizioni, sarebbe importate aggiungere il syngas da biomasse.

In particolare, la gassificazione della biomassa consente di valorizzare biomasse di vario genere, trasformando ciò che di solito rappresenta uno scarto, e quindi un costo di gestione, in un ricavo: da una parte riducendo i costi di smaltimento, dall'altra utilizzando la biomassa per produrre energia e calore per i propri fabbisogni.









Tra le alternative rinnovabili, quindi, deve essere valorizzata la gassificazione di biomassa per produrre gas di sintesi, o syngas: una combinazione utile di monossido di carbonio, idrogeno e biossido di carbonio. Il syngas da impianti di ultima generazione potrebbe essere utilizzato nel settore delle celle a combustibile, grazie alla riduzione dei contaminanti.

Risultano evidenti i benefici ambientali associati a questa applicazione:

- la mancata emissione di CO₂ ed altri gas effetto serra, che normalmente si producono con la degradazione biologica della biomassa abbandonata all'aria aperta;
- le mancate emissioni legate ai trasporti ed all'incenerimento;
- lo stoccaggio della CO₂ presente naturalmente nella biomassa, in una forma stabile e durevole: il biochar.

5.2. PRINCIPI GENERALI

(rif. articolo 4)

Nell'ambito dei principi generali, è utile integrare l'articolo ribadendo il principio di ridurre al minimo la documentazione da depositare; inserire la possibilità di sanare a seguito dei controlli eventuali irregolarità riscontrate nonché su principi di gradualità e proporzionalità.

5.3. CARATTERISTICHE GENERALI DEI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE

(rif. articolo 5)

Aggiungere un rafforzativo per la sostituzione dell'amianto sia per l'installazione di impianti fotovoltaici che per altre tipologie di impianto che utilizzino fabbricati esistenti con coperture in amianto; anche attraverso un incentivo/detrazione fiscale dedicato.

Sempre con riferimento all'articolo 5, nelle caratteristiche dei regimi di incentivazione, è indispensabile introdurre una differenziazione tra rinnovabili programmabili (biomasse, biogas), il cui costo di approvvigionamento delle matrici in ingresso incide in maniera significativa sul costo di generazione (da quelle non programmabili (fotovoltaico ed eolico).

5.4. REGOLAMENTAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA CONDIVISIONE DELL'ENERGIA

(rif. articolo 8)

In vista del fine incentivo degli impianti di produzione di energie alternative fino a 1MW sarebbe utile non limitare l'accesso all'incentivo ai soli impianti che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto, anche per evitare abbandoni.









5.5. DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO E INDUSTRIALE NONCHÉ PER IL MONITORAGGIO DI SISTEMA

(rif. articolo 12)

All"articolo 12, integrare il riferimento all'articolo 32, comma I, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 includendo l'autoconsumo individuale tra le configurazioni da promuovere.

5.6. CRITERI SPECIFICI DI COORDINAMENTO FRA MISURE DEL PNRR E STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE SETTORIALE

(rif. articolo 14)

Per quanto riguarda gli impianti agrivoltaici, preoccupano i sistemi ibridi: agricoltura-produzione energetica Al punto h) si potrebbe aggiungere alla Produzione di idrogeno in "aree industriali dismesse" anche le "aree agricole dismesse" o limitrofe a impianti di produzione di Biogas o con soli pannelli fotovoltaici di copertura in quanto ottimali per produrre idrogeno verde.

5.7. UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE ASTE DELLA CO₂ PER LA COPERTURA DEI COSTI DEGLI INCENTIVI ALLE FONTI RINNOVABILI E ALL'EFFICIENZA ENERGETICA

(rif. articolo 15)

L'articolo 15 prevede che, a decorrere dall'anno 2022, una quota dei proventi annuali derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di CO_2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero della transizione ecologica, è destinata alla copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica mediante misure che trovano copertura sulle tariffe dell'energia. La norma rinvia ad un successivo decreto (adottato ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del citato decreto legislativo n.47) la quota annualmente utilizzabile.

Sotto tale profilo, nel ritenere indispensabile che lo strumento individuato conduca ad una sostanziale riduzione degli oneri di sistema, sarebbe utile indicare su questo decreto con più forza e con valori meglio identificati quanta parte dei proventi delle aste CO_2 saranno destinati alla copertura degli incentivi o, in ogni caso, inserire l'obiettivo di riduzione degli oneri come espresso criterio di delega.

5.8. DISPOSIZIONI PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE

rif. articoli 25 e 26; Allegati 2 e 3

Con riferimento alle disposizioni per l'edilizia sostenibile e, in particolare, per la semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti , nel condividere il contenuto degli articoli 25 e 26, si segnala che, con riferimento all'Allegato 2, l'installazione e sostituzione di pompe di calore e generatori di calore (anche ibridi) alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono considerate attività di edilizia libera (quindi senza necessità di ottenere o presentare titolo abilitativo edilizio), nel caso in cui, tra l'autro, detti interventi rientrino nel novero di quelli definiti come di manutenzione ordinaria.









Occorre tuttavia rilevare che, in base al Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. n.380/2001 – art.3, comma 1, lettera a), sono considerati interventi di manutenzione ordinaria quelli necessari a "integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti"; conseguentemente, se detti impianti vengono sostituti si tratterebbe di manutenzione straordinaria soggetta a Cila.

In tale contesto, al fine di garantire una effettiva semplificazione dei procedimenti edilizi – e fermi restando, ovviamente, i requisiti tecnici/prestazionali richiesti - sarebbe necessario inserire una norma di specificazione simile a quella prevista per le pompe di calore, considerando l'attività di sostituzione e di installazione di nuovi impianti come "estensione" - integrazione degli impianti esistenti.

5.9. ACCORDI DI COMPRAVENDITA DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI A LUNGO TERMINE

(rif. articolo 28)

Per gli autoconsumatori e le comunità energetiche, occorre permettere scambi alla pari di energia rinnovabile in modo particolare se ubicati sulla stessa cabina primaria o su cabine limitrofe secondo i principi e le procedure stabiliti entro 90 giorni da ARERA.

5.10. REQUISITI E SPECIFICHE TECNICHE

(rif. articolo 29; Allegato 4)

L'articolo 29 sui requisiti e specifiche tecniche e, in particolare, il relativo l'Allegato 4, andrebbero coordinati con le previsioni del Superbonus 110%, al fine di ad evitare sovrapposizioni ed incertezze che potrebbero vanificare il rilancio operativo di quest'ultimo strumento di incentivazione faticosamente raggiunto.

5.11. SEMPLIFICAZIONI PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI ELETTROLIZZATORI

(rif. articolo 38)

Alla lettera b), oltre alle aree industriali, dovrebbe essere aggiunto "ove sono situati impianti agricoli e agroindustriali anche non più operativi o dismessi".